

Regolamento relativo a emolumenti e spese

(Questo documento è una traduzione. In caso di dubbio, la versione in lingua tedesca è vincolante.)

In applicazione all'art. 16 cifra 5 del regolamento della fondazione, il consiglio di fondazione emana il presente regolamento relativo a emolumenti e spese (regolamento speciale):

Art. 1 Situazione iniziale e scopo

1. Ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza concernente le fondazioni d'investimento (OFond), queste ultime sono tenute a emanare disposizioni sulla riscossione degli emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d'investimento. La natura e l'ammontare degli emolumenti, nonché le basi della loro riscossione e dell'addebitamento delle altre spese devono essere esposti in modo comprensibile.
2. Il presente regolamento disciplina gli emolumenti e le spese a carico del patrimonio d'investimento della fondazione o a carico dei gruppi d'investimento nonché le commissioni di emissione e riscatto di diritti addebitate all'investitore a favore della Fondazione o del rispettivo gruppo d'investimento.

Art. 2 Emolumenti e spese a carico dei gruppi d'investimento

1. Al gruppo d'investimento viene addebitata una commissione forfettaria di gestione per le prestazioni fornite. La suddetta comprende in particolare la gestione degli affari in corso, la gestione patrimoniale, l'amministrazione ed eventuali commissioni delle banche depositarie. Non sono tenute in considerazione né le spese e le commissioni del fondo target sottostante né i costi di transazione e le tasse inerenti alla transazione. Gli emolumenti e le spese che non riguardano direttamente un gruppo d'investimento sono addebitati ai singoli gruppi d'investimento proporzionalmente alla quota di patrimonio d'investimento che detengono.
2. La commissione forfettaria di gestione dei singoli gruppi d'investimento e delle singole tranche viene determinata in base all'allegato 1 del presente regolamento. La commissione forfettaria di gestione viene tenuta in considerazione al momento del calcolo del valore d'inventario netto di un diritto e viene addebitata ogni trimestre (aprile, luglio, ottobre, gennaio).
3. Negli emolumenti e nelle spese non è considerata l'eventuale imposta sul valore aggiunto dovuta (IVA).

Art. 3 Emolumenti e spese aggiuntivi per i gruppi d'investimento immobiliare

1. Oltre alla commissione forfettaria di gestione, può essere addebitata anche una commissione di transazione per le acquisizioni e i disinvestimenti, un onorario per costruzione e rinnovazione nonché commissioni e costi per l'amministrazione immobiliare.
2. Le spese accessorie come l'imposta sul passaggio di proprietà, i costi notarili, le commissioni conformi al mercato, le spese, le stime ecc. sono addebitate sulla base dell'onere effettivo.
3. I criteri effettivi vengono determinati sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 4 Classi di diritti (tranche)

1. Il consiglio di fondazione può prevedere per i gruppi d'investimento più classi di diritti (tranche). A seconda del gruppo d'investimento, esistono tranche standard, tranche PM, tranche SPM e tranche P.
2. La tranche PM con emolumenti ridotti è riservata agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA e ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA. PM sta per portfolio management.
3. La tranche SPM con emolumenti ridotti è riservata agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. Soglia minima d'investimento ammonta a 250 milioni di franchi. SPM sta per special portfolio management.
4. La tranche P può essere impiegata in caso di gruppi d'investimento per persone private con avere di libero passaggio e/o fondi previdenziali dal pilastro 3a.
5. La tranche standard è accessibile a tutti gli investitori che non soddisfano i presupposti per l'investimento in una tranche di cui alle cifre 2-4. Tutti i gruppi d'investimento dispongono di una tranche standard.

Art. 5 Commissione di emissione e di riscatto

1. Per l'emissione di diritti, la fondazione può riscuotere a favore del gruppo d'investimento una commissione pari al massimo al 5% del valore dei diritti emessi. Il tasso effettivo viene determinato sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Per il riscatto di diritti, la fondazione può riscuotere a favore del gruppo d'investimento una commissione pari al massimo al 5% del valore dei diritti riscattati. Il tasso effettivo viene determinato sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 6 Parità di trattamento degli investitori

1. Al momento di decidere su emolumenti e spese e sulla loro riscossione, la fondazione tiene in considerazione il principio della parità di trattamento. Le spese generate dagli investitori devono essere considerate al momento di fissare i criteri relativi agli emolumenti e alle spese.
2. Non è permesso un finanziamento trasversale a favore degli investitori sotto forma di categorie di emolumenti e spese o tranche per le quali vale un tasso di emolumenti e spese ridotto.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Il consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare delle modifiche al presente regolamento relativo a emolumenti e spese. La versione attualmente valida è pubblicata sul sito web della Fondazione d'investimento Swiss Life.
2. Il presente regolamento relativo a emolumenti e spese è stato emanato dal consiglio di fondazione il 14 settembre 2023 ed entra in vigore il 1° ottobre 2023. Va a sostituire tutte le attuali decisioni del consiglio di fondazione in materia.

Zurigo, 1° ottobre 2023

Allegato 1 al regolamento relativo a emolumenti e spese

Al gruppo d'investimento viene addebitata una **commissione forfettaria di gestione** (più il 8,1% d'IVA) per le prestazioni fornite secondo la seguente tabella:

Gruppo d'investimento	Tranche			
	Standard	PM	SPM	P
Swiss Life Obbligazioni Swiss Life CHF Svizzera	0,18%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni CHF Estero	0,18%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global (CHF hedged)	0,29%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0,25%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	0,31%	0,10%	0,00%	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0,35%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0,25%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0,50%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera	0,30%	0,11%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate	0,15%	0,13%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0,21%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera Protect Flex	0,28%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Estero ESG	0,33%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Estero ESG Indicizzate	0,19%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Global ESG	0,37%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Global Small Caps	0,28%	0,05%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Emerging Markets ESG	0,42%	0,05%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0,52%	0,10%	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Svizzera ESG	0,50% ¹⁾	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG	0,60% ¹⁾	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Immobili commerciali Svizzera ESG	0,50% ¹⁾	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati	0,20%	0,15%	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	0,03%	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	0,00%	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	0,25%	0,03%	n/a	n/a
Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	0,22%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Senior Secured Loans (CHF hedged)	0,12%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Ipotecche Svizzera ESG	0,20%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life LPP-Mix 15	0,03%	n/a	n/a	n/a
Swiss Life LPP-Mix 25	0,03%	n/a	n/a	0,80%
Swiss Life LPP-Mix 35	0,03%	n/a	n/a	0,80%
Swiss Life LPP-Mix 45	0,03%	n/a	n/a	0,80%
Swiss Life LPP-Mix 75	0,03%	n/a	n/a	n/a

¹⁾ Sul patrimonio lordo

Emolumenti e spese aggiuntivi per gruppi d'investimento immobiliare ad investimento diretto.

	Immobili Svizzera ESG	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG	Immobili commerciali Svizzera ESG
Amministrazione immobiliare in % dei redditi locativi netti VALORE EFFETTIVO	max. 4,5%	max. 4,5%	max. 4,5%
Commissione di transazione per le acquisizioni e i disinvestimenti in % del prezzo	max. 2,0%	max. 2,0%	max. 2,0%
Onorario per costruzione e rinnovazione in % delle spese edili	max. 3,0%	max. 3,0%	max. 3,0%
Spese accessorie come imposta sul passaggio di proprietà, stime ecc.	secondo onere effettivo	secondo onere effettivo	secondo onere effettivo

Commissione di emissione e di riscatto

Gruppo d'investimento	Commissione di emissione	Commissione di riscatto
Gruppi d'investimento con possibilità di sottoscrizione giornaliera	0,0%	0,0%
Immobili Svizzera ESG Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG Immobili commerciali Svizzera ESG	Viene comunicata prima di ogni periodo di sottoscrizione	3,0% ¹⁾
Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF) Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	0,0%	Commissione di riscatto in base al periodo di detenzione ²⁾ 24 mesi dopo il completamento della chiamata dell'impegno all'investimento (max 3 anni) la commissione di riscatto ammonta all'1,0% ¹⁾
Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) Infrastruttura globale ESG (EUR)	0,0%	2,5% ¹⁾
Ipotecche Svizzera ESG	max. 5,0%	max. 5,0% ¹⁾

¹⁾ Se i diritti possono essere ricollocati con valuta corretta, la commissione di riscatto non viene addebitata.

²⁾ Durante la fase d'investimento: fino al 5%

La «Panoramica delle condizioni» è reperibile al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici».

Zurigo, 1° luglio 2024